



Comune di Cagliari

Servizio Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili

Ufficio Asili Nido

Modifiche e integrazioni al Regolamento degli Asili nido relative alle modalità di iscrizione e al funzionamento delle strutture

SOMMARIO

<u>PREMESSA.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 1 - Requisiti per l'accesso.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 2 - Modalità di iscrizione e gestione delle domande.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 3 - Priorità e precedenza per l'ammissione al nido.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 4 - Criteri di ordinamento delle domande di iscrizione.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 5 - Elaborazione della graduatoria e ammissione al nido.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 6 - Dimissioni e trasferimenti.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 7 - Funzionamento del servizio.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 8 - Il personale dei nidi.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 9 - Programmazione educativa.....</u>	<u>10</u>

PREMESSA

Il Comune di Cagliari assicura il Servizio di Asilo Nido attraverso i nidi comunali e gli asili nido convenzionati per lo sviluppo del sistema integrato dei servizi educativi. Il presente regolamento ne definisce le finalità, i criteri di accesso e le regole generali per l'iscrizione dei bambini e delle bambine e per il funzionamento delle strutture.

Il nido d'infanzia è un servizio educativo che accoglie i bambini dai tre mesi ai tre anni e concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel pieno rispetto dei diritti previsti dalle fonti normative internazionali per l'infanzia.

I nidi hanno finalità di:

- formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
- accoglienza dei bambini con affidamento continuativo in un contesto di cura e di educazione;
- sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative;
- valorizzazione della genitorialità e delle relazioni familiari in una prospettiva di partecipazione e di cooperazione educativa;
- diffusione della cultura e dei diritti dell'infanzia.

Coerentemente con le finalità sopra descritte, i nidi d'infanzia assumono e valorizzano le differenze individuali e culturali dei bambini nell'ambito del progetto educativo, così da evitare ogni forma di discriminazione.

Nessuna condizione individuale o familiare dei bambini può costituire motivo di esclusione dall'iscrizione e dalla frequenza per coloro che ne fanno richiesta. I bambini con disabilità o in situazione di disagio/svantaggio socio-culturale hanno garantite pari opportunità di accesso e di frequenza attraverso un sistema di azioni positive finalizzate all'inclusione educativa e sociale.

I nidi d'infanzia operano in rete con gli altri servizi socio-educativi e scolastici del territorio, in particolare con la scuola dell'infanzia e con i servizi educativi territoriali.

Per garantire il pieno raggiungimento delle finalità del nido l'Amministrazione comunale, nelle sue articolazioni centrali e decentrate, promuove il raccordo con le istituzioni culturali, sociali e sanitarie.

La normativa nazionale (Legge 107/2015 e il successivo D.Lgs. 65/2017), che disciplina il sistema integrato di educazione e d'istruzione dalla nascita fino a sei anni, oltre che la normativa regionale in materia di servizi educativi, prevede la possibilità di attivare poli per l'infanzia.

I Poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età, nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell'età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno.

All'interno di questa cornice normativa potranno essere promosse e sviluppate sperimentazioni che coinvolgono un nido e una scuola d'infanzia, che, a partire da un progetto condiviso, fermo restando le

specificità delle due differenti offerte educative e formative di nido e scuola d'infanzia, si caratterizzino per il valore della continuità del progetto pedagogico e dell'offerta educativa. Tali sperimentazioni, adeguatamente sostenute sul piano pedagogico, prevedono, previa individuazione di strutture con una capienza adeguata, la determinazione di un criterio di precedenza nell'accesso alla scuola d'infanzia, che assicuri, su richiesta dei genitori, la permanenza dei bambini per l'intero ciclo.

In relazione a tale priorità di accesso, l'individuazione dei poli deve tenere conto, nell'ambito del processo di programmazione dell'offerta nel bacino territoriale di riferimento, degli effetti sul piano complessivo dell'accesso, al fine di evitare situazioni in cui possa essere compromessa un'adeguata applicazione del criterio della viciniorietà dei bambini che accedono alla scuola d'infanzia.

Tali sperimentazioni sono pertanto possibili solo laddove lo consenta la distribuzione dell'offerta rispetto alla domanda della scuola d'infanzia, tenendo conto anche dei flussi di accesso ai nidi d'infanzia interessati e delle relative provenienze territoriali se consolidate nel tempo. Nel caso di presenza di sezioni primavera aggregate alla scuola d'infanzia, i poli d'infanzia prevedono la presenza di bambini da 2 a 6 anni.

CRITERI DI ACCESSO AI NIDI

Art. 1 - Requisiti per l'accesso

Possono accedere al nido d'infanzia i bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni residenti nel Comune di Cagliari e con almeno un genitore o tutore, esercente la responsabilità genitoriale, anch'esso residente insieme al bambino nel Comune di Cagliari.

È possibile presentare la domanda di iscrizione anche per i bambini non ancora nati entro la scadenza del bando ma la cui nascita è prevista entro il 31 maggio dell'anno in cui si presenta la domanda di iscrizione.

Possono accedere al nido anche i non residenti nelle seguenti condizioni:

- bambini in adozione o in affido familiare, purché la famiglia accogliente sia residente a Cagliari;
- bambini ospiti in strutture di accoglienza madre-bambino, presenti sul territorio comunale, segnalati dal servizio sociale del Comune di provenienza. Si precisa che l'accettazione di suddetta istanza è subordinata all'assunzione di formali atti di impegno del Comune di provenienza a corrispondere al Comune di Cagliari l'ammontare del costo del servizio;
- bambini figli di dipendenti del Comune di Cagliari, che potranno essere inseriti in uno dei 5 asili comunali.

Costituisce ulteriore requisito indispensabile per l'accesso ai nidi d'infanzia l'aver assolto da parte del minore gli obblighi vaccinali nei termini previsti dalle norme vigenti.

Art. 2 - Modalità di iscrizione e gestione delle domande

L'Amministrazione rende noto annualmente con uno o più bandi i periodi e le modalità di iscrizione per riconferma, e di nuove iscrizioni ai nidi d'infanzia.

La domanda d'iscrizione al nido d'infanzia è presentata tramite modalità *on-line* attraverso il portale del Comune di Cagliari.

Per ciascuna domanda è possibile indicare fino ad un massimo di 2 nidi.

L'elenco delle strutture disponibili è pubblicato, a decorrere dalla data di apertura del bando.

Le domande vengono ordinate sulla base dell'assegnazione di un punteggio, ferma restando l'applicazione di alcuni criteri di priorità e di precedenza, come specificato negli articoli seguenti.

Art. 3 - Priorità e precedenze per l'ammissione al nido

Hanno priorità nell'ammissione al servizio:

- -i bambini in condizione di disabilità certificati ai sensi dell'art. 3 c.1 e c. 3 della legge 104/92 o in possesso dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, oppure bambini in situazione di compromissione psico-fisica attestata da struttura sanitaria specialistica pubblica che rilevi l'esigenza di un precoce inserimento nel nido d'infanzia;
- i bambini segnalati dal servizio sociale del Comune di Cagliari, in quanto inseriti in nuclei familiari già in carico al servizio medesimo, bambini ospitati in strutture di accoglienza madre-bambino presenti sul territorio comunale, per i quali l'inserimento al nido rappresenta parte essenziale del progetto di aiuto al bambino e alla famiglia.

Per i bambini con certificazione di disabilità e per i bambini segnalati dai Servizi Sociali, e comunque nel caso di domande in possesso di tali requisiti in numero superiore alla disponibilità di posti nel nido richiesto, il/la Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili in fase di attribuzione del posto, si riserva di valutare la scelta del nido tenendo conto sia delle richieste della famiglia sia delle esigenze pedagogiche ed educative del bambino e del gruppo in cui sarà inserito.

Si precisa che, nel corso di tutto l'anno educativo, verranno prese in considerazione, preve opportune verifiche, richieste di iscrizione dei minori segnalati dai servizi sociali o accompagnate da documentazione medica attestante la necessità della frequenza al nido per il minore .

Art. 4 - Criteri di ordinamento delle domande di iscrizione

Ai fini dell'ammissione ai nidi d'infanzia, le domande di iscrizione vengono ordinate in graduatoria.

Fatti salvi i casi di priorità/precedenza indicati nell'art. 3, l'ordinamento avviene sulla base di un punteggio ottenuto come somma dei punti attribuiti a un insieme di condizioni oggettive riferibili ai genitori, classificabili nei seguenti ambiti:

A - Carico familiare

A1	Presenza di un genitore con disabilità avente certificazione di gravità e invalidità pari al 100% (il punteggio viene attribuito per ogni genitore avente queste caratteristiche), residente e convivente con il nucleo.	P. 18
A2	Bambini con un solo genitore per: - morte genitore; - genitore in carcere; - unico genitore con responsabilità genitoriale.	P. 15
A3	Presenza di un genitore con disabilità avente certificazione di gravità e invalidità superiore al 65% e inferiore al 100% residente e convivente con il nucleo. (il punteggio viene attribuito per ogni genitore avente queste caratteristiche).	P. 15
A4	Presenza di un fratello o sorella minori con disabilità ai sensi della legge 104/1992 conviventi e residenti con il nucleo (il punteggio viene attribuito per ogni fratello/sorella avente queste caratteristiche),	P. 15
A5	Nucleo con un solo genitore convivente con il bambino, che non rientra nel punto A2, titolare di affidamento esclusivo del bambino a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria anche non definitivo.	P. 12
A6	Presenza di uno o due genitori con grado di invalidità dal 33% al 65% (il punteggio viene attribuito per ogni genitore avente queste caratteristiche), residente/i e convivente/i con il nucleo	P. 5
A7	Presenza di altre persone con invalidità pari al 100% conviventi e residenti con il nucleo	P. 5
A8	Per ciascun gemello del bimbo per cui si sta presentando la domanda (che non devono essere considerati come fratelli per gli ambiti successivi)	P. 4
A9	Per ciascun figlio in età 0-5 anni residente e convivente con il nucleo (escluso quello per cui è stata presentata la domanda)	P. 3
A10	Nuova gravidanza in corso	P. 3
A11	Per ciascun figlio in età 6-11 anni residente e convivente con il nucleo	P. 2
A12	Per ciascun figlio in età 12-14 anni residente e convivente con il nucleo	P. 2

Nelle condizioni sopraelencate si considerano equiparati ai "figli" e ai "fratelli/sorelle" anche i minori in affidamento purché residenti e/o conviventi con il nucleo.

B - Situazione occupazionale o di studio

I punteggi di seguito elencati sono attribuiti a ciascun genitore in base alla relativa situazione lavorativa o di studio. In caso di genitore in condizione contemporanea di studio e lavoro, oppure di più condizioni lavorative i punteggi si sommano, fino all'attribuzione di un punteggio massimo di 20. Nel caso di più lavori a tempo part-time, si sommano le percentuali di part-time e viene assegnato il punteggio corrispondente alla percentuale totale.

Nel caso di famiglia monogenitoriale, per ragioni di equità, il punteggio riferito alla condizione lavorativa dell'unico genitore viene raddoppiato.

B1	Prestazioni di lavoro occasionale o saltuario, sia autonomo che subordinato, anche non in essere al momento della domanda (a condizione che tali	P. 20
----	--	-------

	prestazioni corrispondano a un compenso lordo non inferiore a €8.000 nei 12 mesi precedenti la domanda).	
B2	Iscrizione a scuole di qualsiasi ordine e grado per assolvere all'obbligo scolastico e formativo e comunque fino al conseguimento del 1° diploma di scuola secondaria di secondo grado (L. 53/2003 e Decreti attuativi), scuole di specializzazione, tirocini/praticantati abilitanti per l'iscrizione ad albi professionali, dottorati e assegni di ricerca.	P. 20
B3	Lavoro autonomo non occasionale in essere al momento della domanda, Lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato in essere al momento della domanda, a tempo pieno o part-time superiore al 75%	P. 18
B4	Lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato, in essere al momento della domanda, a part-time dal 50% al 75%	P. 15
B5	Lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato, in essere al momento della domanda, a part-time inferiore al 50%	P. 10
B6	Iscrizione ad altri corsi di studio: altre scuole pubbliche, paritarie o legalmente riconosciute, università (laurea triennale, laurea specialistica, laurea secondo i vecchi ordinamenti; limitatamente alla prima laurea e in ogni caso non oltre il secondo anno fuori corso), master universitari di 1° e 2° livello (di cui al decreto n. 270/2004 del MIUR) tirocini praticantati non abilitanti per l'iscrizione ad albi professionali. <u>In caso di frequenza obbligatoria ai suddetti corsi di studio, debitamente documentata, il punteggio è aumentato di 3 punti.</u> Borse lavoro e servizio civile, se la durata residua al momento della domanda è di almeno un anno.	P. 10
B7	Lavoro su turni (da applicare alle sole fattispecie B3, B4 e B5)	P. 4
B8	Distanza dal luogo di lavoro/studio superiore a 50 km (da applicare alle sole fattispecie B3, B4, B5 e B6)	P. 3

La distanza viene calcolata raffrontando l'indirizzo di residenza e l'indirizzo della sede di lavoro utilizzando il sistema "Google Maps" e l'opzione del "percorso più breve". In caso di mancanza di sede di lavoro fissa si rientra nel requisito B7 se almeno uno dei luoghi di lavoro si trova ad una distanza superiore a 50 Km dall'indirizzo di residenza.

C - Condizione economica

Il punteggio relativo alla condizione economica del nucleo familiare viene determinato attraverso l'impiego dello strumento di misurazione denominato ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), secondo il prospetto seguente:

C 1	ISEE fino a € 5.000,00	P. 44
C 2	ISEE da € 5.000,01 fino a € 7.500,00	P. 42
C 3	ISEE da € 7.500,01 fino a € 10.000,00	P. 40
C 4	ISEE da € 10.000,01 fino a € 15.000,00	P. 38
C 5	ISEE da € 15.000,01 fino a € 20.000,00	P. 36
C 6	ISEE da € 20.000,01 fino a € 25.000,00	P. 32
C 7	ISEE da € 25.000,01 fino a € 30.000,00	P. 28
C 8	ISEE da € 30.000,01 fino a € 35.000,00	P. 24

C 9	ISEE da € 35.000,01 fino a € 40.000,00	P. 20
C 10	ISEE da € 40.000,01 fino a € 45.000,00	P. 8
C 11	ISEE da € 45.000,01 fino a € 50.000,00	P. 8
C 12	ISEE oltre € 50.000,01 o mancata presentazione dell'Isee	P.0

Salvo quando non sia diversamente indicato, le condizioni valutabili devono essere possedute alla scadenza del bando.

Art. 5 - Elaborazione della graduatoria e Ammissione al nido

Le domande vengono ordinate in una graduatoria cittadina sulla base del punteggio ottenuto in ordine decrescente.

In caso di parità di punteggio le domande sono inserite in graduatoria utilizzando il seguente ordine di precedenza:

- minore valore ISEE.
- maggiore punteggio ottenuto nel carico familiare;
- maggiore punteggio ottenuto nella condizione di lavoro e studio;
- ISEE pari o inferiore a 50.000, 00 euro

In caso di ulteriori situazioni di parità hanno precedenza i bambini con maggiore età anagrafica.

La graduatoria viene pubblicata nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali.

Le ammissioni ai singoli nidi avvengono sulla base delle preferenze espresse per ogni struttura indicata nella domanda, in relazione ai posti disponibili.

Il/La Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili approva con proprio atto le graduatorie per l'assegnazione dei posti disponibili nei nidi del proprio territorio e comunica alle famiglie l'esito della domanda d'iscrizione.

Le graduatorie sono formulate per fasce di età dei bambini, normalmente suddivise tra:

- lattanti 3-17 mesi
- divezzi 18 -36 mesi

Al momento dell'ammissione sono verificati i requisiti richiesti per l'accesso, con particolare riguardo alla residenza e all'assolvimento degli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa regionale vigente. Tutte le condizioni oggetto di dichiarazione da parte dei richiedenti sono soggette ai controlli dell'Amministrazione, sulla base dei regolamenti vigenti, al fine di verificarne la veridicità.

Gli inserimenti dei bambini ammessi si effettuano di norma entro il mese di ottobre. Per garantire un adeguato ambientamento dei bambini nuovi ammessi viene definita una programmazione degli inserimenti cadenzata nel tempo, che prevede la gradualità dei tempi di permanenza e la presenza dei genitori.

Le domande non accolte all'avvio dell'anno educativo rimarranno utilmente collocate nella corrispondente graduatoria. Nel corso dell'anno si provvederà ad assegnare i posti che si rendessero eventualmente disponibili attingendo dalle liste d'attesa in relazione all'età dei bambini, nel rispetto dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dalle famiglie.

Il/La Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili anche in deroga ai periodi stabiliti nel presente articolo, con provvedimento motivato, procede a inserire negli eventuali posti disponibili i bambini che presentano le condizioni di priorità di cui all'art. 3 oppure in presenza di altre condizioni di particolare gravità ed eccezionalità che rendono prioritario l'inserimento del bambino al nido.

Art. 6 - Dimissioni e trasferimenti

Nel caso di assenza dal nido, senza giustificato motivo per 20 giorni consecutivi, Il/La Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili prima di dichiarare la decadenza dall'ammissione al nido, assegna ai genitori, mediante comunicazione scritta, un termine di 10 giorni per produrre documentazione attestante le motivazioni dell'assenza.

Le richieste di trasferimento ad altro nido:

- possono essere accolte, nel caso vi siano posti disponibili, dopo la formulazione della graduatoria di inizio anno.
- durante l'anno educativo in corso non sono consentiti
- sono regolarmente previsti ogni anno in occasione del bando di riconferma.

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Art. 7 - Funzionamento del servizio

I bambini che frequentano i nidi sono divisi in gruppi sezione in base all'età. I gruppi sezione sono organizzati in relazione alla programmazione educativa.

Il calendario dell'anno educativo è stabilito annualmente nel rispetto delle normative vigenti e dell'accordo assunto in sede di Coordinamento Pedagogico Territoriale.

I nidi d'infanzia sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 16,00

Art. 8 - Il personale dei nidi

Il personale dei nidi lavora in équipe.

L'équipe è composta rispettivamente dal:

- coordinatore pedagogico coordina le attività degli educatori e attiva le possibili strategie che di volta in volta appaiono più adatte per risolvere le problematiche che emergono nel servizio; promuove la professionalità degli educatori anche in una logica di formazione in servizio, si raccorda con le famiglie dei bambini. Il coordinatore pedagogico garantisce la qualità educativa, la coerenza e la continuità degli interventi, nonché il monitoraggio e la verifica dell'efficacia degli interventi di programmazione e formativi.
- il personale educatore si occupa della progettazione curricolare, dell'osservazione, della valutazione e della documentazione;
- il personale collaboratore partecipa all'attività complessiva del servizio, sia in relazione ai bambini, sia in relazione all'ambiente.

Ciascun nido deve essere dotato del personale educatore nel numero di base determinato nel rispetto del rapporto minimo indicato dalla normativa regionale e contrattuale vigenti. Il numero di base così determinato è incrementato con educatori che svolgono attività di sostegno e inclusione, in base alla valutazione dei bisogni, in presenza di bambini con disabilità. Tutti gli educatori concorrono comunque allo svolgimento delle attività di sostegno e inclusione in coerenza con il progetto educativo.

Il numero dei collaboratori di cui ciascun nido deve essere dotato è determinato sulla base della normativa regionale.

Art. 9 - Programmazione educativa

La struttura è responsabile del progetto pedagogico; garantisce l'organizzazione del servizio attraverso un processo di programmazione educativa mediante il coinvolgimento attivo di educatori e collaboratori e del coordinamento pedagogico nelle sue diverse articolazioni. La programmazione educativa si basa sul lavoro di gruppo, sulla motivazione e sulla professionalità di tutto il personale ed è sostenuta da azioni di formazione e aggiornamento costante, considerate elementi essenziali per la qualità del servizio.

Il progetto pedagogico deve essere presentato alle famiglie e al Servizio della Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili prima dell'avvio dell'anno educativo e comunque non oltre il 31.08 di ciascun anno.